

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2866

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAIOLO, MARTUCCI, ATTILIO SANTORO, SGARBI, SCARFAGNA, MASTRANTUONO, MARZO, DEMITRY, TARADASH, VENDOLA, RAMON MANTOVANI, RUSSO SPENA, SENESE, COLAIANNI, CALZOLAIO, BOATO

Nuove norme in materia di reati commessi per finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Presentata il 1° luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si ancora a presupposti di valore storico e giuridico di indiscusso obiettivo valore sicché non sembra necessaria una lunga esplicazione introduttiva. È innegabile, infatti, che il fenomeno del terrorismo politico sviluppatosi in Italia negli anni '70 sia definitivamente estinto. Le cause e gli uomini che di quel fenomeno furono i rappresentanti possono considerarsi fuori di ogni attualità antisociale e delinquenziale: si pone quindi consequenziale l'impegno di intervenire per la eliminazione della legislazione che si fondò su quelle ragioni storico-criminali oramai cancellate.

La presente proposta di legge si lega quindi alla necessità di intervento per at-

tenuare la parte eccezionale, duramente aspra ed « emergenziale » della legislazione che va sotto il nome di « decreto Cossiga » (dal nome dell'allora Ministro degli interni). Vale sottolineare che non pochi giuristi tra i più insigni già al tempo della sua emanazione considerarono quella legislazione ai limiti della costituzionalità, e che molti politici e giuristi pur tra i proponenti di quella normativa, ne abbiamo riconosciuto la non attualità ed abbiano quindi rivendicato la necessità di interventi modificatori.

Spetta dunque al Parlamento il compito di riportare pienamente l'ordinamento penale attinente alla legislazione cosiddetta « antiterroristica » nell'alveo dei principi costituzionali, ristabilendo,

almeno in parte, regole generali che valgano a restituire alla pena la sua funzione civile e costituzionale di rieducazione sociale del reo.

Le modifiche che questa proposta di legge introduce non hanno esclusivamente un valore politico di riaffermazione dei principi cardinali dello Stato di diritto, ma esplicano alcuni effetti concreti nei confronti di chi, ancor oggi, sconta le conseguenze della legislazione speciale. Va evidenziato come molti cittadini italiani, condannati per reati con finalità di terrorismo e di eversione commessi dopo l'entrata in vigore delle norme di cui si chiede la modifica, siano stati destinatari di pene molto più pesanti di quelle che una legislazione ordinaria avrebbe previsto, ed attraverso meccanismi giuridici che possono definirsi patologici. Va dunque ribadito, dopo la constatazione della fine del fenomeno del terrorismo e nella considerazione che si è cancellato il significato di una legislazione speciale, che ragioni di giustizia consigliano di riportare equità e diritto nei confronti dei rei. Al fine di realizzare questi obiettivi si ritiene di procedere a più livelli.

Si è ritenuto di riportare il regime valutativo della circostanza aggravante cosiddetta di « terrorismo » nell'alveo naturale di un concreto esercizio del potere discrezionale del magistrato giudicante quanto al giudizio di comparazione tra le attenuanti e la aggravante specifica. Come è noto la possibilità di una valutazione comparativa è nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, preclusa al giudice. Con la prevalenza preconstituita dell'aggravante specifica si è raggiunto l'abnorme effetto di aumentare della metà la pena comminata per il reato eliminando qualsiasi giudizio comparativo con eventuali attenuanti e quindi impedendo che la pena comminata risultasse corrispondente al « fatto » effettivamente commesso.

Sul punto non crediamo di dover aggiungere ulteriori argomenti considerando

che la stessa Corte Costituzionale (13 febbraio 1985, n. 38 e 3 luglio 1985 n. 194) pure affermando la legittimità dell'aggravante specifica di terrorismo, ha sollecitato il legislatore ad operare incisivamente per una valutazione più adeguata del « fatto ».

Infine abbiamo posto attenzione alla particolare situazione nella quale si trovano quanti sono attualmente rifugiati all'estero. Si tratta di circa centotrenta persone - per lo più esiliate in Francia - che da molti anni hanno ripudiato ed effettivamente abbandonato ogni attività eversiva.

Per costoro abbiamo individuato nelle norme della legge di riforma penitenziaria cosiddetta « Gozzini » il terreno su cui intervenire. All'obiezione di quanti sostengono che non sarebbe giusto consentire ai rifugiati all'estero, che non hanno scontato alcuna pena, di ritornare in patria senza scontare un periodo di detenzione in carcere, rispondiamo che gli esuli hanno almeno parzialmente pagato il loro debito con la giustizia con i sacrifici cui sono stati costretti, con lo sradicamento dalle loro famiglie, con le difficoltà economiche e lavorative cui sono andati incontro. E che comunque, nel regime da noi previsto, sarebbero a tutti gli effetti detenuti cui sono concessi benefici già previsti dal nostro ordinamento.

Con tali norme vogliamo anche ribadire il principio generale del diritto penale - ben sancito dalle leggi penitenziarie - secondo il quale, venuta meno la pericolosità sociale del reo non sussistono motivi perché la pena sia scontata in carcere, ma che anzi le forme di detenzione alternativa meglio consentono di raggiungere lo scopo di rieducazione del condannato, come dettato dalla Costituzione.

È per ragioni di diritto, di giustizia, di riaffermazione dei principi dell'ordinamento costituzionale che vi chiediamo dunque, colleghi, di approvare la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazione, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata fino a un terzo, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

2. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato ».

ART. 2.

1. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica, anche d'ufficio, a tutti i giudizi in corso ancorché pendenti presso la Corte di Cassazione.

2. Per i giudizi definitivi, sempre che la pena non sia interamente scontata, su istanza di parte, il tribunale di sorveglianza è competente a valutare la compatibilità di qualsiasi attenuante già ritenuta in sentenza con la ritenuta aggravante, a emettere giudizio di equivalenza o prevalenza e a ridurre eventualmente la pena.

ART. 3.

1. I condannati per fatti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico possono essere ammessi alla liberazione condizionale se la pena ancora da espiare non supera i cinque anni. Essi possono essere affidati in prova al servizio sociale qualora il residuo di pena sia superiore a cinque anni ma inferiore a dieci anni. Nel caso in cui la pena ancora da espiare superi i dieci anni la detenzione domiciliare con permesso di lavoro può sostituire il carcere.

2. I benefici previsti dal comma 1 si graduano con riferimento al residuo di pena ancora da scontare.

ART. 4.

1. A istanza di parte i benefici di cui all'articolo 3 possono essere concessi a coloro che, essendo latitanti per fatti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, si costituiscono volontariamente in Italia o all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La presentazione dell'istanza, per via consolare, con semplice raccomandata o a mezzo di procuratore speciale, sospende l'esecutività della sentenza o delle sentenze qualora queste, pronunziate in differenti giudizi, non siano ancora state cumulate.

3. Competente a decidere è il tribunale di sorveglianza.